assaperlo.com



EDIZIONE INFORMATIVA 2026

Guida pratica alla responsabilità erariale per dipendenti pubblici

Come orientarsi tra obblighi normativi, rischi e tutela assicurativa

A cura di Academy Assaperlo.com di Assigeco

Indice

1. Nuove regole sull'obbligo assicurativo per chi gestisce risorse pubbliche . . . 3

2. Chi può essere interessato . . . 3

3. Che cos'è la responsabilità erariale . . . 4

4. Quali attività possono esporre a rischio . . . 4

5. La colpa grave . . . 5

6. Limiti della responsabilità: il regime generale e il regime sanitario . . . 5

7. Il rapporto tra giudice ordinario e Corte dei conti . . . 6

8. Sanitari e non sanitari: due obblighi assicurativi diversi . . . 6

9. Chi sostiene il costo della polizza . . . 7

10. Cosa verificare nella polizza . . . 7

11. Verifiche specifiche per il sanitario . . . 8

12. Verifiche specifiche per il dipendente pubblico non sanitario . . . 9

13. Checklist prima della stipula . . . 10

14. Glossario essenziale . . . 11

15. FAQ . . . 11

16. La tutela comincia dall'informazione . . . 12

INFORMAZIONI E SOLUZIONI ASSICURATIVE . . . 13

Dipendenti pubblici non sanitari . . . 13

Professionisti sanitari dipendenti pubblici . . . 13

Fonti e nota finale . . . 13

Vuoi verificare la tua posizione assicurativa? . . . 14

1. Nuove regole sull’obbligo assicurativo per chi gestisce risorse pubbliche

La gestione di risorse pubbliche può comportare responsabilità con conseguenze anche sul patrimonio personale. La Legge n. 1/2026 ha introdotto nuove regole per i soggetti che assumono incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

L’obbligo non riguarda automaticamente ogni dipendente pubblico. Deve essere verificato in relazione all’incarico concretamente svolto, ai poteri attribuiti, alle deleghe, alla gestione effettiva delle risorse e al rapporto con l’amministrazione.

La disposizione prevede la stipula della polizza prima dell’assunzione dell’incarico. La decorrenza temporale concreta della disciplina deve essere verificata sulla base delle disposizioni transitorie e applicative vigenti alla data di pubblicazione della presente guida. Il riferimento al 1° gennaio 2027 deve pertanto essere utilizzato soltanto se confermato dalla specifica disposizione normativa applicabile.

2. Chi può essere interessato

In funzione dell’incarico concreto, possono assumere rilievo:

- dirigenti e funzionari di Comuni, Province, Regioni e altri enti pubblici;
- dirigenti e funzionari della sanità pubblica, per le funzioni amministrative o gestorie eventualmente esercitate;
- responsabili finanziari e responsabili di servizio;
- responsabili di procedimento e RUP, quando siano titolari di effettivi poteri di gestione, autorizzazione, spesa, controllo o rendicontazione;
- soggetti che gestiscono o controllano risorse pubbliche anche temporaneamente;
- tecnici, direttori dei lavori e professionisti incaricati di attività con impatto sulla gestione di risorse pubbliche;
- soggetti coinvolti in progetti finanziati con fondi pubblici, compresi quelli relativi al PNRR, quando l’incarico comporti effettivi poteri di gestione o controllo;
- dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, in funzione delle attribuzioni concretamente esercitate;

- amministratori e altri soggetti con rapporto funzionale con una pubblica amministrazione, quando ricorrano i presupposti della giurisdizione contabile.

La qualifica o il titolo dell'incarico non sono sufficienti, da soli, a stabilire l'esistenza dell'obbligo. Occorre ricostruire le funzioni effettive e i poteri esercitati.

3. Che cos'è la responsabilità erariale

La responsabilità erariale può sorgere quando una condotta attribuibile a un soggetto determina un danno economicamente valutabile alle finanze pubbliche, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

La responsabilità non è automatica per ogni errore amministrativo. Devono essere verificati, nel caso concreto:

- la condotta, attiva od omissiva;
- il danno erariale;
- il nesso causale;
- l'elemento soggettivo richiesto;
- il rapporto di servizio o il rapporto funzionale con la pubblica amministrazione;
- l'eventuale esistenza di poteri effettivi di gestione o controllo.

La gestione materiale di denaro o valori pubblici può inoltre assumere rilievo ai fini della responsabilità contabile propria dell'agente contabile. Tale responsabilità non coincide necessariamente con la responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Quali attività possono esporre a rischio

A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo:

- la gestione di fondi e risorse pubbliche;
- l'adozione o la gestione di atti che comportano spese;
- le procedure di affidamento, i contratti e gli appalti;
- l'omissione di controlli o adempimenti con conseguenze economiche;
- la gestione di finanziamenti pubblici e delle relative rendicontazioni;

- la gestione di beni, valori o denaro pubblico;
- le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo o controllo;
- la gestione di dati e procedure che producano un danno economicamente valutabile all'amministrazione.

La presenza di una di queste attività non implica, da sola, responsabilità personale. È necessario valutare il ruolo effettivamente svolto, i poteri esercitati, le istruzioni ricevute, le circostanze concrete e le disposizioni applicabili.

5. La colpa grave

La Legge n. 1/2026 ha introdotto una disciplina specifica della colpa grave, che comprende, tra gli elementi indicati dalla norma, la violazione manifesta delle disposizioni applicabili e determinate forme di travisamento dei fatti risultanti dagli atti.

La colpa grave non coincide con il dolo. Il dolo presuppone una condotta intenzionale; la colpa grave è invece una forma qualificata di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione dei doveri, da accertare sulla base delle circostanze del caso concreto.

La valutazione deve tenere conto, tra l'altro, della chiarezza delle norme applicabili, delle funzioni attribuite, delle informazioni disponibili, dei poteri esercitati, delle difficoltà organizzative e della concreta possibilità di evitare il danno.

6. Limiti della responsabilità: il regime generale e il regime sanitario

Dipendente pubblico NON SANITARIO

Per il dipendente, dirigente o amministratore pubblico non sanitario, la Legge n. 1/2026 prevede, salvi i casi stabiliti dalla legge, un limite alla quota di danno posta a carico del responsabile, parametrato al 30% del pregiudizio accertato e comunque al doppio della retribuzione lorda o del corrispettivo rilevante secondo la disposizione applicabile.

L'applicazione concreta del limite dipende dal fatto contestato, dall'elemento soggettivo, dall'eventuale dolo o illecito arricchimento e dall'accertamento giudiziale.

Professionista sanitario

Per il professionista sanitario opera il regime speciale della Legge Gelli-Bianco. L'art. 9 prevede che l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria sia esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti e stabilisce, in caso di colpa grave, il limite del triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo rilevante per il singolo evento (art. 9 L. 24/2017).

I due regimi non devono essere sovrapposti automaticamente. Il coordinamento tra il limite previsto per il sanitario e quello previsto per il dipendente pubblico non sanitario deve essere valutato in relazione al ruolo esercitato, alla natura della condotta e alla disciplina applicabile.

7. Il rapporto tra giudice ordinario e Corte dei conti

L'azione civile e l'azione di responsabilità erariale possono avere presupposti, finalità e oggetti diversi. La loro autonomia non significa che il soggetto possa essere condannato due volte per lo stesso danno: opera il divieto di cumulo del risarcimento, con detrazione di quanto eventualmente già pagato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'azione erariale e l'azione civile possono restare autonome anche quando riguardano i medesimi fatti materiali, proprio perché tutelano interessi diversi (Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 17634 del 2024).

Per il sanitario, l'art. 9 della Legge Gelli-Bianco disciplina l'azione di rivalsa e l'azione di responsabilità amministrativa. L'art. 13 prevede inoltre specifici obblighi di comunicazione a carico della struttura e dell'assicuratore; l'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione possono precludere l'ammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 13 L. 24/2017).

8. Sanitari e non sanitari: due obblighi assicurativi diversi

Professionisti sanitari

L'art. 10, comma 3, della Legge Gelli-Bianco prevede che ciascun esercente la professione sanitaria operante in strutture sanitarie o sociosanitarie provveda, con oneri a proprio carico, alla stipula di un'adeguata polizza per colpa grave, diretta a garantire efficacia alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa (art. 10 L. 24/2017).

Il sanitario dipendente non deve confondere questa polizza con la copertura della responsabilità civile verso il paziente. La responsabilità civile del personale strutturato verso il paziente è normalmente collegata alla copertura della struttura; la polizza individuale per colpa grave opera invece a valle, in relazione alle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

La Corte costituzionale ha distinto l'assicurazione della struttura, l'assicurazione per conto del personale strutturato e la polizza individuale del sanitario per colpa grave (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2023).

Dipendenti e amministratori pubblici non sanitari

Per i soggetti non sanitari, l'obbligo riguarda chi assume un incarico comportante la gestione di risorse pubbliche e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. La copertura deve essere coerente con il rischio di responsabilità amministrativa per danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave.

La polizza RC patrimoniale dei dipendenti pubblici non è una polizza di responsabilità sanitaria e non sostituisce la copertura richiesta per il professionista sanitario. Il wording deve essere verificato in relazione al ruolo, alle funzioni, alle estensioni e alle esclusioni.

9. Chi sostiene il costo della polizza

Per il sanitario, l'art. 10, comma 3, della Legge n. 24/2017 stabilisce espressamente che gli oneri della polizza individuale per colpa grave sono a carico dell'esercente la professione sanitaria.

Per il dipendente pubblico non sanitario, l'obbligo di stipula della polizza deve essere distinto dalla questione del riparto economico del premio. Il contratto, gli eventuali regolamenti dell'ente, la contrattazione applicabile e le disposizioni amministrative pertinenti devono essere verificati separatamente e comunque la colpa grave resta sempre carico del dipendente pubblico..

10. Cosa verificare nella polizza

Il prezzo non è l'unico criterio di scelta. Prima di sottoscrivere una copertura, è opportuno verificare almeno:

- Coerenza con l'incarico: ruolo, funzioni, deleghe e poteri effettivamente esercitati.
- Oggetto della garanzia: responsabilità amministrativa, responsabilità amministrativo-contabile, rivalsa e responsabilità civile verso terzi, se previste.
- Massimale: importo per sinistro, annualità, serie di sinistri e sottolimiti.

- Franchigie e scoperti: somme che restano a carico dell'assicurato.
- Decorrenza e durata: momento di efficacia, rinnovo e cessazione.
- Retroattività e postuma: fatti anteriori e richieste successive alla cessazione.
- Claims made: momento della richiesta, obbligo di denuncia e condizioni di operatività.
- Esclusioni: dolo, sanzioni, attività non comprese, fatti noti, funzioni ulteriori e mancata formazione quando prevista dal wording.
- Gestione del sinistro: termini di denuncia, designazione del legale, spese di difesa e assistenza.
- Coordinamento con la polizza dell'ente: garanzia primaria, secondo rischio, non duplicazione e danno residuo.

Nelle polizze claims made è essenziale leggere con attenzione la disciplina temporale. La richiesta risarcitoria deve rientrare nel periodo previsto dal contratto e il comportamento colposo deve collocarsi nel periodo di efficacia definito dal wording. La giurisprudenza ha ribadito che la concreta operatività dipende dall'interpretazione coordinata delle clausole del contratto (Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 124 del 2026).

11. Verifiche specifiche per il sanitario

Per il professionista sanitario occorre verificare inoltre:

- se la polizza copra solo la colpa grave o anche ulteriori rischi espressamente estesi;
- se operi per rivalsa della struttura e responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti;
- se siano comprese attività intramoenia, telemedicina, ricerca clinica e primo soccorso, quando pertinenti;
- se siano escluse attività amministrative, organizzative, dirigenziali o dipartimentali;
- se l'estensione per tali attività sia richiamata nella scheda di copertura;
- se siano previste esclusioni collegate agli obblighi ECM;
- se la retroattività e l'ultrattività rispettino l'art. 11 della Legge n. 24/2017 (art. 11 L. 24/2017).

L'eventuale esclusione contrattuale collegata all'inadempimento ECM deve essere presentata come clausola del singolo wording, non come conseguenza automatica della legge.

12. Verifiche specifiche per il dipendente pubblico non sanitario

Per il dipendente, dirigente o amministratore pubblico non sanitario occorre verificare:

- se l’incarico comporti gestione o controllo effettivo di risorse pubbliche;
- se l’attività determini la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti;
- se la polizza copra espressamente la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile;
- se siano comprese le azioni di rivalsa dell’ente;
- se siano comprese le funzioni di RUP, direttore dei lavori, RSPP, datore di lavoro, legale interno o responsabile di servizio, quando pertinenti;
- se la copertura operi per responsabilità personale e non per responsabilità primaria dell’ente;
- se il contratto preveda una garanzia per il danno residuo o richieda un’estensione specifica;
- se siano previsti retroattività, postuma, secondo rischio e coordinamento con la polizza dell’ente;
- se siano escluse sanzioni, multe, ammende, dolo e fatti già noti.

13. Checklist prima della stipula

- La polizza prevede espressamente la responsabilità erariale per colpa grave?
- Il mio incarico rientra nel rischio assicurato?
- La polizza copre la responsabilità davanti alla Corte dei conti?
- Sono comprese rivalsa e danno residuo, se rilevanti per il mio caso?
- Il massimale è adeguato?
- Sono previsti franchigie, scoperti o sottolimiti?
- La decorrenza è compatibile con l'incarico?
- Ho verificato retroattività e postuma?
- Conosco le esclusioni e gli obblighi di denuncia?
- So chi gestirà il sinistro e chi designerà il legale?
- La polizza opera in via primaria o a secondo rischio?
- Per il sanitario, sono regolati ECM e funzioni amministrative o dirigenziali?

Se non si conosce la risposta a una o più domande, è opportuno chiedere chiarimenti all'intermediario prima della sottoscrizione.

14. Glossario essenziale

Termine	Significato
Danno erariale	Pregiudizio economicamente valutabile arrecato alle finanze pubbliche, accertabile secondo i presupposti di legge.
Responsabilità amministrativa	Responsabilità del soggetto che, in rapporto di servizio o funzionale con la pubblica amministrazione, abbia causato un danno erariale.
Responsabilità contabile	Responsabilità collegata, in particolare, alla gestione di denaro, beni o valori pubblici da parte dell'agente contabile.
Colpa grave	Forma qualificata di colpa individuata dalla legge e valutata in relazione alle circostanze concrete.
Massimale	Limite massimo dell'indennizzo previsto dal contratto.
Franchigia	Importo del danno che resta a carico dell'assicurato secondo il contratto.
Retroattività	Estensione della garanzia a fatti anteriori alla stipula, se prevista dal contratto.
Postuma o ultrattività	Estensione della garanzia a richieste successive alla cessazione, se prevista dal contratto o dalla legge applicabile.
Claims made	Forma assicurativa collegata alla ricezione e denuncia della richiesta durante il periodo previsto dal contratto.
Esclusioni	Fatti, attività o situazioni non compresi nella copertura.

15. FAQ

L'obbligo riguarda tutti i dipendenti pubblici?

Non necessariamente. Occorre verificare se l'incarico comporti gestione di risorse pubbliche e sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

Se ho già una polizza professionale sono a posto?

Non necessariamente. Una polizza professionale può avere un oggetto diverso dalla responsabilità amministrativa o dalla polizza individuale per colpa grave del sanitario. Occorre leggere il contratto.

La polizza copre qualsiasi errore?

No. Opera entro i limiti del rischio assicurato, del massimale e delle condizioni contrattuali. Il dolo, le sanzioni e le attività escluse normalmente non sono coperti.

La polizza del sanitario copre anche la responsabilità verso il paziente?

Per il sanitario strutturato, la polizza individuale per colpa grave è destinata principalmente a rivalsa e responsabilità amministrativa; la responsabilità civile verso il paziente è collegata alla copertura della struttura, salvo il diverso regime del libero professionista (Corte costituzionale, ordinanza n. 177 del 2024).

Come scelgo il massimale?

Non esiste un importo unico adeguato per tutti. La scelta dipende da ruolo, funzioni, poteri, rischio, sottolimiti e condizioni del wording.

Devo aspettare la decorrenza dell'obbligo?

No. È opportuno ricostruire tempestivamente la propria posizione e verificare la copertura prima dell'assunzione o della prosecuzione dell'incarico, secondo la disciplina applicabile.

16. La tutela comincia dall'informazione

Conoscere le responsabilità legate al proprio incarico e comprendere il funzionamento della copertura assicurativa consente di evitare sia allarmismi sia valutazioni superficiali.

L'assicurazione non elimina la responsabilità e non rende legittima una condotta scorretta. Può offrire tutela economica e assistenza per i rischi compresi nel contratto, nei limiti delle garanzie e delle esclusioni.

Il momento giusto per informarsi è prima che sorga un problema.

INFORMAZIONI E SOLUZIONI ASSICURATIVE

Dipendenti pubblici non sanitari

Polizza RC patrimoniale, responsabilità amministrativa e responsabilità verso terzi

Soluzione da valutare in relazione all'incarico, alle funzioni concretamente svolte, alle garanzie, alle esclusioni, ai massimali e alle eventuali estensioni.

Professionisti sanitari dipendenti pubblici

Polizza per colpa grave e responsabilità professionale del personale sanitario

Copertura da verificare in relazione all'attività sanitaria, alla rivalsa della struttura, alla responsabilità amministrativa, alle eventuali funzioni organizzative o dirigenziali, agli obblighi ECM e al wording applicabile.

Per informazioni e assistenza:

Assistenza telefonica
02 83595863
02 83623417
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

È possibile ricevere assistenza anche tramite l'applicativo Assai, disponibile sul portale Assaperlo.com.

Academy Assaperlo.com di Assigeco S.r.l.

Fonti e nota finale

La guida ha carattere informativo e deve essere aggiornata in caso di modifiche normative, disposizioni transitorie o provvedimenti applicativi. Le caratteristiche della copertura, le esclusioni, i massimali, la retroattività, la postuma e la gestione dei sinistri dipendono dal testo contrattuale e dalla scheda di copertura.

Per i professionisti sanitari, i riferimenti principali sono gli artt. 7, 9, 10, 11, 12 e 13 della Legge n. 24/2017. Per il regime generale dei dipendenti pubblici, occorre fare riferimento alla Legge n. 1/2026 e alle disposizioni transitorie e applicative vigenti alla data di pubblicazione.

Vuoi verificare la tua posizione assicurativa?

Academy Assaperlo.com di Assigeco mette a disposizione informazioni e strumenti per aiutare dipendenti pubblici e professionisti a orientarsi nelle novità legislative e assicurative in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

Guarda la registrazione gratuita del webinar

GUARDA IL WEBINAR

Assicurazioni dipendenti pubblici

RC patrimoniale, colpa grave e verso terzi - Formula Full

SCOPRI LA POLIZZA - CLICCA QUI

Tutela legale dei dipendenti pubblici

SCOPRI LA POLIZZA - CLICCA QUI

Sanitari dipendenti pubblici con responsabilità erariale

SCOPRI LA POLIZZA - CLICCA QUI

Hai bisogno di informazioni?

Contatta la nostra assistenza clienti

02 83595863 | 02 83623417

Dal lunedì al venerdì